

COMUNE DI VALMALA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO ED
ALTRI DIRITTI MINORI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
VALMALA**

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'Archivio regionale in materia di usi civici di Torino, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali come da decreto di assegnazione a categoria in data 14/02/1941.

Art. 2 - Definizione

1. Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Valmala sono il "focaggio", il "legnatico" o "bandia", il "pietratico" ed il "pascolo".
2. Il diritto d'uso civico di pascolo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Pertanto, ogni riferimento fatto "all'uso civico" nel presente regolamento, si intende riferito al diritto d'uso civico di legnatico e agli altri diritti minori.

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, "uti singuli",
 - b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, "uti cives".

Art. 4 - Ampiezza del diritto

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali e pascolive vigenti e dell'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia).
3. In conformità del disposto di cui all'art. 11, comma 5, della Legge quadro sulle aree protette 06/12/1991 n° 394, gli usi civici all'interno di eventuali aree protette saranno esercitati secondo le consuetudini locali ed il presente regolamento, a condizione che non compromettano la salvaguardia dell'ambiente. Tale eventuale compromissione dovrà essere dimostrata e accolta dalla Regione; in tal caso l'Ente gestore dell'area protetta assicura al territorio civico ricadute di investimenti a compensazione di tali diritti sospesi o ridotti.

Art. 5 - Nucleo familiare

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Valmala e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 3. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

Art. 6 - Esercizio del diritto

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Art. 7 - Domanda

1. Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico ad esso spettanti deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti dal Sindaco e resi noti al pubblico, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 8 - Esame delle domande

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta Comunale, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 9 - Corrispettivo

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è per principio gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, ecc.), può imporre agli utenti ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

TITOLO SECONDO USO CIVICO DI FOCAGGIO E DI LEGNATICO (BANDIA)

Art. 10 - Premesse

1. Le modalità dell'uso civico di focaggio e di legnatico (bandia) devono essere conformi alle prescrizioni all'uopo impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio nonché alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Art. 11 - Determinazione quantitativo annuale

1. Il quantitativo complessivo di legname assegnato sui boschi d'uso civico viene determinato dalla Giunta Comunale sulla scorta del Piano Forestale o, in mancanza di esso, sulla base delle normative regionali e statali.

Art. 12 - Uso civico di focaggio

1. Per uso civico di focaggio si intende il taglio di legna da effettuare nei lotti boschivi a ciò destinati e specificatamente individuati dalla Giunta comunale. E' concessa a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di tagliare la legna in tali lotti per il fabbisogno del proprio nucleo familiare.

2. E' espressamente vietata la commercializzazione e la vendita della legna ricavata dai lotti boschivi per il focaggio.

Art. 13 - Uso civico di legnatico (Bandia)

1. Per uso civico di legnatico (bandia) si intende il taglio di legna da effettuare nei lotti boschivi a ciò destinati e specificatamente individuati dalla Giunta comunale. E' concessa a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di tagliare la legna in tali lotti per l'integrazione del reddito familiare.

2. Il legname derivante dai lotti boschivi (bandia) è pertanto commercializzabile da parte degli assegnatari, allo scopo di integrare il proprio reddito familiare.

Art. 14 – Sorveglianza

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dall'Amministrazione comunale.
3. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale.

TITOLO TERZO MODALITA' E CONCESSIONE DI LOTTI BOSCHIVI AD USO FOCAGGIO E BANDIA

Art. 15 - Aree soggette a concessione

1. Possono essere assegnate in concessione quali lotti boschivi le aree comunali soggette ad uso civico, a condizione che:
 - non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;
 - non necessitino di particolari interventi selvicolturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;
 - rispettino le previsioni del Piano Forestale o, in mancanza di esso, sulla base delle normative regionali e statali.
2. Tali condizioni potranno essere accertate anche mediante specifico parere dell'Autorità forestale.

Art. 16 - Durata e modalità delle concessioni ad uso focaggio ed uso bandia.

1. Le concessioni avranno durata di ventisette (27) anni; ove il piano forestale abbia minor durata, la durata delle concessioni sarà conformata ad esso ovvero, durata di 27 anni, ma con l'espressa condizione sospensiva costituita dall'efficacia, tempo per tempo, di idoneo piano forestale ai sensi di legge.
2. L'affidamento in concessione avverrà mediante procedura con maggior rialzo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia e secondo le procedure stabilite dalla Giunta comunale. La scelta della procedura avviene con apposito atto motivato, in relazione ai principi di concorsualità e utilizzo pubblicistico dei beni comunali, e secondo procedure di massima snellezza ed economicità.
3. I lotti boschivi con scadenza successiva alla data di approvazione del presente Regolamento (concessione in corso), al termine della stessa, dovranno essere riassegnati allo stesso concessionario, qualora questo ponga domanda per ottenere un lotto boschivo in concessione.
4. I lotti boschivi in prima assegnazione dall'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere riassegnati allo stesso concessionario che li ha gestiti nella concessione precedente, qualora questo ponga domanda per ottenere un lotto boschivo in concessione.
5. Tutte le concessioni dei lotti boschivi avranno comunque scadenza allo stesso anno, sia quelle già in essere alla data attuale, sia quelle che verranno attivate a partire dall'approvazione del presente Regolamento.

6. Il Comune si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico, o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di non rinnovare la concessione alla sua scadenza o comunque di revocarla in qualsiasi momento.
7. Nulla è dovuto al Concessionario in caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione anche se ciò avviene prima della sua naturale scadenza.
8. La concessione avrà decorrenza dalla firma del relativo atto e comporta la piena accettazione delle norme del presente Regolamento.
9. E' vietata la sub-concessione del lotto boschivo.
10. E' vietato lo scambio di lotti boschivi.
11. La concessione è indirizzata a soddisfare il diritto di uso civico del Concessionario e del suo nucleo familiare.
12. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione dei lotti boschivi.

Art. 17 - Modalità del taglio

1. Il taglio dei lotti boschivi dovrà essere eseguito con il metodo del "ceduo a sterzo" (o disetano). Il taglio dovrà essere effettuato recidendo i soli polloni giunti a maturità e suscettibili di deperimento, o già danneggiati da eventi meteorologici, senza tagliare quelli aventi meno di cm 8 di diametro all'altezza di petto d'uomo.
2. Durante il periodo di concessione di 27 anni il taglio dovrà essere eseguito in tre turni, nel caso di concessione di minor durata occorre sempre rispettare il metodo del "ceduo a sterzo"
3. Il taglio non potrà essere eseguito a raso sulle ceppaie, anche quando queste portassero tutti i polloni oltre i cm 8 di diametro. Dovranno sempre essere riservati almeno due polloni per ceppaia.
4. Il taglio dei polloni isolati verrà fatto lasciando sempre i virgulti inferiori a cm 8 di diametro in modo da indirizzare la crescita della ceppaia a ceduo.

Art. 18 - Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione per ciascun lotto boschivo è fissato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento dalla Giunta comunale.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflativo ISTAT.

Art. 19 - Quantitativi utilizzabili

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare l'utilizzo dei beni silvo-pastorali del Comune.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale inadeguata produttività del lotto boschivo per quanto riguarda la produzione di legna da ardere, nè assume impegni per compensare inadeguatezze produttive della stessa.

Art. 20 - Obblighi dei Concessionari

1. Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del Concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella vigente legislazione forestale e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Al contratto di concessione in uso sarà allegata una copia del presente Regolamento.
2. Spetta ai singoli Concessionari la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso ai lotti boschivi.

3. Nei posti pericolosi lungo le strade, ciascun Concessionario dovrà conservare e rispettare costantemente le necessarie piante di difesa.

Art. 21 – Danni

1. Il Comune, anche su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, richiederà ai Concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta del lotto boschivo in concessione o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.

2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

Art. 22 - Obblighi del Comune

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento.

Art. 23 - Decadenza e revoca della concessione

1. Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:

- a) con la rinuncia del Concessionario, senza rimborso delle cifre già versate al Comune;
- b) se il Concessionario trasferisce la sua residenza in altro Comune; in questo caso, egli è tenuto al pagamento per il valore corrispondente alle annualità residue, fino alla nona, in unica soluzione, entro 60 giorni dal trasferimento della residenza;
- c) qualora non sia pagato da parte del Concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il canone annuo;
- d) qualora sia dissodata o cambiata di coltura anche una sola parte della porzione boschiva;
- e) per decisione della Giunta comunale motivata da interesse pubblico;

2. I lotti boschivi ritornati per qualsiasi ragione a disposizione del Comune, verranno direttamente gestiti dallo stesso o riassegnati.

3. Nella scelta della forma di gestione e trattamento del soprassuolo forestale di detti lotti boschivi, dovranno comunque essere tenute in adeguata considerazione le necessità della popolazione residente, relazionate all'esercizio del diritto d'uso civico di legnatico da ardere.

Art. 24 – Sanzioni

1. Il Concessionario che non rispetti le indicazioni di cui al presente Regolamento incorre, per ciascuna delle violazioni, in un'ammenda che sarà pari alla sanzione che verrà applicata dal competente Corpo Forestale.

TITOLO QUARTO USO CIVICO DI PIETRATICO

Art. 25 – Uso civico di pietratico

1. L'uso civico di pietratico consiste nel diritto di prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili e coperture.

2. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può prelevare annualmente un quantitativo di pietra superficiale pari a 30 mq, previa domanda scritta al Comune.

3. Il prelievo delle pietre di superficie dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme ambientali e di Polizia Mineraria.

4. E' assolutamente vietato commercializzare o cedere a terzi il pietrame estratto.

Art. 26 - Aree di prelievo

1. L'area di prelievo della pietra verrà individuata su planimetria catastale e messa a disposizione degli interessati.
2. E' fatto divieto prelevare pietrame in aree non autorizzate.

Art. 27 - Canone di concessione

1. Il canone per il prelievo del pietratico è fissato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento dalla Giunta comunale.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Assegnazione di lotti boschivi a non titolari del diritto di uso civico

1. Qualora le richieste di assegnazione di focaggio e di legnatico (bandia) da parte dei titolari di diritto d'uso civico risultino inferiori alla effettiva capacità del patrimonio boschivo comunale soggetto a tale diritto, la Giunta comunale, per garantire una corretta conservazione di tale patrimonio ed un reale beneficio economico alle finanze comunali ed alla generalità dei cittadini, può stabilire di assegnare i lotti boschivi non aggiudicati agli utenti ad imprenditori e/o ditte individuali non titolari di tali diritti.
2. In tal caso le aggiudicazioni vengono effettuate tramite procedura ad evidenza pubblica ai migliori offerenti rispetto ad un prezzo a base di gara da determinare in base ai valori effettivi di mercato della legna da porre in vendita o locazione.
3. In tale procedura avranno diritto di prelazione i proprietari di almeno un fabbricato ad uso civile abitazione situato nel comune di Valmala ed in regola con il pagamento delle imposte comunali e delle utenze domestiche. Per i lotti ancora disponibili dopo tale affidamento, l'assegnazione verrà aperta a tutti.
4. Le concessioni aggiudicate da un proprietario di civile abitazione in Valmala di cui all'art. precedente, avranno la stessa scadenza dei lotti boschivi assegnati per focaggio e bandia agli usocivisti.
5. Le concessioni aggiudicate da terzi, non ricompresi nei residenti e nei proprietari di civile abitazione in Valmala, avranno durata e modalità del taglio stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale.
6. A tali aggiudicazioni si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti nonché la normativa specifica prevista dagli appositi capitolati d'onere comunali.
7. I proventi derivanti da tali concessioni sono utilizzati dal Comune per la realizzazione di opere permanenti e per una migliore gestione del patrimonio comunale di uso civico nell'interesse generale della popolazione.

Art. 29 – Definizione di territorio comunale.

1. Il territorio del Comune di Valmala è individuato dai confini catastali alla data del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il Comune di Valmala venga accorpato ad altro comune limitrofo, i diritti di uso civico rimarranno strettamente legati al territorio ed ai residenti dell'attuale comune amministrativo e non verranno estesi al nuovo territorio comunale venutosi a creare.

Art. 30 – Sequestro

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

Art. 31 – Divulgazione

1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

Art. 32 - Clausole non previste.

1. Tutte le clausole e condizioni non espressamente previste dal presente Regolamento, saranno esaminate e normate in caso di necessità direttamente dalla Giunta Comunale.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento viene trasmesso per competenza all'Ufficio regionale degli Usi Civici.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____
Senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depositato presso la Segreteria comunale dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrato in vigore _____